



Città di Porto Viro

PROVINCIA DI ROVIGO

Piazza della Repubblica, 23 – C.A.P. 45014 – Partita IVA 01014880296
Centralino 0426.325711 – Fax 0426.633342 - www.comune.portoviro.ro.it



V SETTORE

Oggetto: Avviso Pubblico di Manifestazione d'Interesse finalizzata all'individuazione di Cooperative sociali di tipo a) iscritte all'albo L.R. Veneto nr. 23/2006 - da invitare alla procedura negoziata – ex. art. 1 comma 2 lett. b) del D. L. 76/2020 (Decreto Semplificazione) – per la “Gestione dei servizi bibliotecari” del Comune di Porto Viro (RO) – durata 3 anni per il periodo 01/05/2021 – 30/04/2024 - tramite trattativa diretta Telematica sul MEPA – RETTIFICA - Soggetti ammessi a presentare Manifestazione d'interesse

A parziale modifica di quanto riportato sull'Avviso Pubblico della Manifestazione d'interesse in oggetto, pubblicato sul sito del Comune in data 01/02/2021, si riporta di seguito il testo della prima pagina, comprensivo della rettifica prevista al 3° periodo dell'avviso, con cui è stata tolta la parola “esclusivamente” e i punti a) e b), sostituiti con:

L'avviso è rivolto a tutti i soggetti di cui all'art. 45 (operatori economici) del D. Lgs. 18/04/2016 n. 50, che recita:

1. Sono ammessi a partecipare alle procedure di affidamento dei contratti pubblici gli operatori economici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera p) nonché gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi. Gli operatori economici, i raggruppamenti di operatori economici, comprese le associazioni temporanee, che in base alla normativa dello Stato membro nel quale sono stabiliti, sono autorizzati a fornire la prestazione oggetto della procedura di affidamento, possono partecipare alle procedure di affidamento dei contratti pubblici anche nel caso in cui essi avrebbero dovuto configurarsi come persone fisiche o persone giuridiche, ai sensi del presente codice.

2. Rientrano nella definizione di operatori economici i seguenti soggetti:

a) gli imprenditori individuali, anche artigiani, e le società, anche cooperative;

b) i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422, e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443;

c) i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro. I consorzi stabili sono formati da non meno di tre consorziati che, con decisione assunta dai rispettivi organi deliberativi, abbiano stabilito di operare in modo congiunto nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine una comune struttura di impresa.

d) i raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c), i quali, prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, il quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti;

e) i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice civile, costituiti tra i soggetti di cui alle lettere a), b) e c) del presente comma, anche in forma di società ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile;

f) le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'articolo 3, comma 4-ter, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33;

g) i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240;

3. Le stazioni appaltanti possono imporre ai raggruppamenti di operatori economici di assumere una forma giuridica specifica dopo l'aggiudicazione del contratto, nel caso in cui tale trasformazione sia necessaria per la buona esecuzione del contratto.

4. Le stazioni appaltanti possono imporre alle persone giuridiche di indicare, nell'offerta o nella domanda di partecipazione a procedure di aggiudicazione di appalti di servizi e di lavori, nonché di forniture che comportano anche servizi o lavori di posa in opera e di installazione e di concessioni, il nome e le qualifiche professionali delle persone fisiche incaricate di fornire la prestazione relativa allo specifico contratto.

5. Le stazioni appaltanti possono richiedere ai raggruppamenti di operatori economici condizioni per l'esecuzione di un appalto o di una concessione diverse da quelle imposte ai singoli partecipanti, purché siano proporzionate e giustificate da ragioni oggettive.

Il termine di scadenza per il ricevimento delle lettere di manifestazione d'interesse è prorogato fino alle ore 12.00 del giorno 26 febbraio 2021.

Resta fermo tutto quanto non modificato della manifestazione d'interesse e relativi allegati pubblicati.

Porto Viro, 03.02.2021

IL RESPONSABILE DEL V SETTORE

Geom. Mauro Siviero

il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005
s.m.i. e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa